

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQINI, BIASCO, BOSI, BRIENZA,
CIRAMI, COSTA, MINARDO, NAPOLI Bruno e NAVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

Condizioni per la sospensione della pena o della custodia
cautelare in carcere per le persone infette da HIV

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali e dell'esecuzione penale nei confronti delle persone affette da HIV o tossicodipendenti.

L'intervento normativo riguarda le disposizioni introdotte con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, negli articoli 286-*bis* del codice di procedura penale e 146, n. 3, del codice penale.

La normativa introdotta con il decreto-legge n. 139 del 1993 ha stabilito il divieto assoluto della custodia cautelare in carcere ed il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV, in tutti i casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

Tuttavia l'automaticità del meccanismo ha provocato conseguenze negative ed un certo allarme sociale.

È accaduto più volte che malati di AIDS, rimessi in libertà sulla base dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale o dell'articolo 146, n. 3, del codice penale, siano tornati sistematicamente a delinquere, sicuri della propria impunità, ledendo diritti fondamentali dei cittadini e mettendo in pericolo l'ordine pubblico.

Si è sostenuta l'irragionevolezza del trattamento vantaggioso offerto a tali persone, rispetto ad altri ammalati gravi.

La Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità di queste norme con le sentenze 3 marzo 1994, n. 70, e 2 giugno 1994, n. 210; la Corte ha precisato, da un lato, che il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari per le persone ammalate di AIDS si giustifica con le peculiari caratteristiche di questa malattia e, dall'altro, che le eventuali situazioni di pericolo per la collettività non possono essere messe in relazione con il divieto di custodia cautelare

o con il differimento della pena «ma semmai con la carenza di adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato, posto in libertà commetta nuovi reati».

La medesima Corte costituzionale successivamente adita, ha sospeso il giudizio con una ordinanza istruttoria, richiedendo dati al Ministero al fine di valutare meglio gli interessi coinvolti.

I motivi umanitari che sottostanno alla scelta del legislatore sono certamente validi, ma gli automatismi previsti dalla legge hanno completamente compromesso la difesa della società.

Resta fermo il principio che alle persone con infezione da HIV in stato di incompatibilità con la detenzione occorre evitare la custodia cautelare in carcere e che l'esecuzione della pena nei loro confronti deve essere sospesa, ma si è previsto che, in luogo della detenzione in carcere, vengano disposti gli arresti domiciliari o la detenzione domiciliare; e per maggior garanzia si è stabilito che anche nei confronti di queste persone possa essere disposta la misura della custodia in carcere o l'esecuzione della pena detentiva qualora, dopo aver usufruito del regime di favore, esse abbiano dato ulteriori manifestazioni di pericolosità.

Il sistema risponde anche alle indicazioni della Corte costituzionale, che ha invitato il legislatore ad adottare strumenti preventivi in grado di impedire che l'imputato rimesso in libertà sia indotto a commettere nuovi reati dalla situazione di impunità offertagli dalla legge. Infatti, rispetto alla normativa vigente, il meccanismo previsto non consente più che condotte delittuose reiterate siano destinate a rimanere impunte e non possano in alcun modo essere contrastate a causa del divieto di custodia cautelare. La possibilità di ritornare in

carcere è una deterrenza rispetto a future condotte criminose.

L'articolo 1 modifica l'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale disponendo la nuova disciplina in tema di custodia cautelare, indicando anche nel titolo che l'incompatibilità può sussistere a determinate condizioni nei confronti del carcere, ma non vi è immunità assoluta.

L'articolo 2 rende applicabile le nuove disposizioni da subito, anche a chi ha già ottenuto il beneficio della sospensione del carcere. Mentre il secondo comma stabilisce l'obbligatorietà della custodia cautelare per l'ammalato di HIV che commetta reati in danno alla persona, ricomprendendo ogni reato che provochi tale danno anche se non rubricato sotto il titolo di «delitti contro la persona».

Parallelamente con l'articolo 3 si è provveduto ad abrogare la disposizione del n. 3

dell'articolo 146 del codice penale, titolato «Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena». Il caso è stato invece inserito nell'articolo 147, già titolato «Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena» e dove si contempla l'ipotesi della «grave infermità fisica». Si è pertanto riscritto l'articolo in questione, eliminando le disparità di trattamento fra l'ammalato di AIDS e quello di altra malattia grave, ad esempio il cancro. Tale differenziazione era parsa illogica già a molti giudici di merito che più volte hanno sollevato la questione di costituzionalità. Ma la necessità di un pari trattamento diventa assolutamente necessario alla stregua dei principi della presente legge: se l'ammalato di AIDS è un pericolo pubblico deve tornare in carcere, e quindi anche l'ammalato di cancro. In tutti i casi il trattamento umanitario non deve dar luogo ad una condizione di immunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incompatibilità con la custodia cautelare in carcere)

1. L'articolo 286-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286-bis. - *(Incompatibilità con la custodia cautelare in carcere)*. - 1. Non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice quando le condizioni di salute dell'imputato sono particolarmente gravi e il predetto non sia pericoloso per l'ordine pubblico. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

2. Nel casi di incompatibilità, qualora sussista una delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice, in luogo della custodia in carcere, dispone gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o un luogo di cura o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 5 giugno 1990 n. 135.

3. Quando per successivi comportamenti dell'imputato, le esigenze cautelari risultano aggravate, gli arresti domiciliari, ritenuti non idonei ai sensi dell'articolo 275 comma 1, sono sostituiti con la misura della custodia cautelare in carcere da eseguire in strutture adeguatamente attrezzate.

4. Quando, nei confronti dell'imputato che si trova agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare a norma dell'articolo

147 del codice penale, emergono gravi indizi di colpevolezza per reati commessi successivamente all'applicazione di tali misure, il giudice può disporre direttamente la custodia in carcere, da eseguire in strutture adeguatamente attrezzate.

5. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in una idonea struttura del servizio sanitario nazionale, adottando in ogni caso i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze del ricovero, il giudice dispone a norma dei commi 1 e 2 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299».

Art. 2.

(Custodia in carcere per soggetti affetti da HIV pericolosi)

1. Dopo l'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-*ter.* - *(Custodia in carcere per soggetti affetti da HIV pericolosi).* - 1. Nei confronti della persona che, in applicazione dell'articolo 286-*bis*, si trovi in libertà ovvero agli arresti domiciliari, sulla base di un provvedimento emesso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, viene applicata la custodia in carcere, qualora per comportamenti successivi si aggravino le esigenze cautelari.

2. Quando nei confronti di una persona che si trovi nelle condizioni indicate nel comma 1 emergono gravi indizi di colpevolezza per reati che provocano un danno alla persona commessi dopo il provvedimento di rimessione in libertà o di ammissione agli arresti domiciliari, il giudice può disporre direttamente la custodia in carcere da eseguirsi in strutture adeguatamente attrezzate».

Art. 3.

(Incompatibilità con l'esecuzione della pena in carcere)

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale il n. 3 è soppresso.

2. L'articolo 147 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - *(Rinvio facoltativo e incompatibilità con l'esecuzione della pena in carcere)*. - L'esecuzione di una pena può essere differita:

a) se è presentata domanda di grazia, per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata;

b) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri;

c) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

d) se una pena restrittiva della libertà deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione previsti dall'articolo 286-*bis* comma 1 del codice di procedura penale.

Nei casi indicati dalle lettere b), c) e d) del primo comma, quando, per la pericolosità del condannato desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 133, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione della pena, si applica la misura della detenzione domiciliare, anche presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Quando successivi comportamenti del condannato manifestano una pericolosità incompatibile con la sospensione dell'esecuzione della pena o con la misura della detenzione domiciliare, i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono revocati».

